

Revisione inerente le misure di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV-2 e del contagio da COVID-19

A seguire alcune delle indicazioni ritenute di primaria importanza all'interno dei recenti documenti istituzionali quali il DPCM 14 LUGLIO 2020 e relativo precedente DPCM 11 GIUGNO 2020, le ordinanze del Ministero della Salute del 30 GIUGNO 2020 e 09 LUGLIO 2020, nonché l'ultima emanazione della regione Emilia-Romagna n.144 del 13 LUGLIO 2020.

Si ribadisce la necessaria collaborazione tra aziende ed utenti, richiamando le norme di buon senso civico e l'applicazione delle precauzioni per la sicurezza e la salute, sia dei lavoratori che dei privati cittadini.

Quanto di cui a seguire entra in vigore dal 14/07/2020 con efficacia fino al 31/07/2020.

I. D.P.C.M. 14 luglio 2020

• Articolo 1

- **COMMA 1:** prorogate fino al **31 luglio 2020 le disposizioni di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2020 (riportato a seguire)**. Gli allegati del precedente decreto sono sostituiti con all. 1 e 2 dell'attuale.
- **COMMA 2:** prorogate fino al **31 luglio 2020** le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministero della Salute del 30 GIUGNO 2020 e 09 LUGLIO 2020 (**riportate a seguire**).

II. D.P.C.M. 11 giugno 2020

• Articolo 1, comma1, lettere:

a) Obbligo di rimanere al proprio domicilio e contattare il medico di base per tutte le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37.5°C;

bb) l'accesso dei parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie al prevenire possibili trasmissioni di infezione;

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; **le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento** o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. **Sono raccomandate altresì le misure di cui all'allegato 11;**

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1. le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2. le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3. le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4. l'accesso dei fornitori esterni;
5. le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6. lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7. le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

• **Articolo 2, comma 1:**

Sull'intero territorio nazionale **tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione** delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12. Nei rispettivi ambiti di competenza, sono validi i protocolli specifici per i cantieri allegato 13 e quello per trasporto e logistica allegato 14.

• **Articolo 3:**

- **COMMI 2-3-4:**

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

- **Articolo 4:**

- **COMMA 1:**

Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a) motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge n. 33 del 2020 e dall'articolo 6 del presente decreto;
- b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

- **COMMA 3:**

Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

- **comma 5:**

Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

- **Articolo 5:**

- **COMMA 1:**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a) motivi del viaggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

- **Articolo 6**

- **COMMA 1**

Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, **non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell'Unione Europea;**

- a) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- b) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- c) Andorra, Principato di Monaco;
- d) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

- **COMMA 3**

Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

III. **ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 30 giugno 2020**

- **Articolo 1:**

- **COMMA 2, lettere a) – c):**

Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020; l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

- **COMMA 3:**

Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

IV. ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE – 09 luglio 2020

- **Articolo 1, comma 1:**

- Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020 **sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:**

- a) Armenia
- b) Bahrein
- c) Bangladesh
- d) Brasile
- e) Bosnia Erzegovina
- f) Cile
- g) Kuwait
- h) Macedonia del nord
- i) Moldova
- j) Oman
- l) Panama
- m) Perù
- n) Repubblica Dominicana

- **Articolo 2, comma 1:**

- Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.

V. ORDINANZA Regione Emilia-Romagna n.144 – 13 luglio 2020

1. I Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, rafforzano le azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere l'epidemia da SARS-CoV-2 come di seguito indicato:
 - a. Rafforzano la vigilanza sul rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del SARS-Cov 2, previste dal Protocollo nazionale di cui all'allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020, nei settori lavorativi a maggior rischio di trasmissione dell'infezione. **Tenuto conto dei settori lavorativi in cui si sono sviluppati recentemente focolai di infezione che hanno coinvolto un numero rilevante di lavoratori, la vigilanza sarà mirata in particolare ai settori della logistica, della lavorazione carni con particolare riferimento alla macellazione, ad altre attività a maggior rischio anche per la presenza contemporanea di imprese in appalto.** Per la realizzazione della vigilanza, rafforzano la collaborazione nell'ambito dei tavoli istituzionali presenti territorialmente con la finalità di coordinare gli interventi di controllo;
 - b. Realizzano, con la collaborazione operativa degli altri settori aziendali interessati, laboratori e personale per l'esecuzione dei prelievi, lo screening di tutti i lavoratori che operano in Azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in appalto, entro il 7 agosto 2020. Lo screening viene eseguito con test molecolare su tampone nasofaringeo. Le attività di screening sono integrate a quelle di sorveglianza;
2. I datori di lavoro coinvolti hanno l'obbligo di collaborare a tutti i livelli per la realizzazione dello screening di tutti i lavoratori che operano in azienda, siano essi dipendenti o operatori che

dipendono da altre aziende in appalto. Devono pertanto fornire prontamente gli elenchi degli operatori, collaborare alla organizzazione dell'attività di screening, mettere in campo prontamente ogni intervento richiesto o prescritto;

3. A far data dal 14 luglio 2020 **le visite in ospedale ai degenti e le visite in strutture residenziali per anziani e disabili**, da parte di familiari o altri soggetti, **sono consentite previa presentazione di un'autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime della quarantena o dell'isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all'art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 2020**, per i quali è previsto l'isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l'arrivo in Italia;

VI. D.L. n. 33 – 16 maggio 2020

• Articolo 1:

- **COMMA 3: A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con** provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
- **COMMA 4:** Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
- **COMMA 6: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19**, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;
- **COMMA 8:** è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **COMMA 14: le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.** In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
COMMA 15: Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

- **COMMA 16:** per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
- **Articolo 2:**
 - **COMMA 1:** salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
 - **COMMA 3:** salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Sanzioni

In base al **D.L. n.19 del 25/03/2020, articolo 4:**

COMMA 1: si comunica che il mancato rispetto di quanto individuato dalle disposizioni governative è punibile, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzione amministrativa da EURO 400 a EURO 3.000 e non verranno applicate le sanzioni contravvenzionali previste dall'art.650 C.P.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo.

COMMA 4: ove ritenuto necessario dopo l'accertamento della violazione, per impedire la reiterazione, l'autorità può imporre una chiusura provvisoria non superiore ai 5 giorni. Tale disposizione non è comunque conteggiata nella corrispondente misura se effettivamente erogata come da comma 2.

COMMA 5: in caso di reiterata violazione della stessa disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.

COMMI 6-7: la violazione della misura di cui all'art.1, co.2, let.e) **“divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”** è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 “con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da EURO 500 ad EURO 5.000”.

Guida alla consultazione degli allegati DPCM 11 giugno e 14 luglio 2020

Per la consultazione dei protocolli nazionali, a cui fanno riferimento le checklist e quanto di cui all'elenco sopra, si ricorda che:

- gli allegati VALIDI, del D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono quelli dal numero 1 al numero 8 compreso, dal 10 al 14 compreso ed il numero 16;
- gli allegati numero 9 e 15 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono stati sostituiti con gli allegati 1 e 2 del nuovo D.P.C.M. 14 luglio 2020.

D.P.C.M. 11 giugno 2020	D.P.C.M. 14 luglio 2020
Allegati da 1 a 8 VALIDI	
Allegato 9 SOSTITUITO	Allegato 1 VALIDO
Allegato da 10 a 14 VALIDI	
Allegato 15 SOSTITUITO	Allegato 2 VALIDO
Allegato 16 VALIDO	

Le indicazioni riportate negli allegati non sono variate sostanzialmente, ma si consiglia comunque di compilare la checklist dedicata al proprio settore e poi confrontare con il protocollo specifico di riferimento, eseguendo un approfondimento punto per punto delle opere messe in atto per il contrasto al nuovo coronavirus.

CRITERI PRINCIPALI

Allegato 10 – DPCM 11 giugno 2020

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020. I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

- 1. il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;**
- 2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;**
- 3. la capacità di controllo/risposta dei servizi sanitari di sanità pubblica territoriale ed ospedaliera.**

Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche **misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale**, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

- a) Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- b) La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- c) L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- d) Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (*droplet* e contatto) in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto;
- e) La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- f) L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
- g) L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- h) La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

Allegato 16 – DPCM 11 giugno 2020

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contesti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Si ricorda che i provvedimenti presi e le indicazioni sono rimodulati in base all'andamento dell'epidemia ed alla sua evoluzione, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. Si ribadisce inoltre la responsabilità singola e collettiva nell'adattamento delle indicazioni alla propria realtà, mantenendo le misure di prevenzione fin qui adottate alla base del processo decisionale.

Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali: regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro

Aggiornamento del 24/04/2020 – DPCM 11 giugno 2020

ALLEGATO 12 – Protocollo per tutti gli ambienti di lavoro

1) INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi
- In particolare, le informazioni riguardano:
 - **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali** e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, **anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - **l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda** (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'impegno a **informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione** lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- **L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi**, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2) MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro **potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea**¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, **della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS**²

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
 - h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;*
 - i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.*
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- **Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi:** non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno **individuare/installare servizi igienici dedicati**, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- **Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;** qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- **le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto** che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, **l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.**

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura **la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago**
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

- **Pulizia di ambienti non sanitari**

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

- **occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi**
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

5) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- **è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche**, in particolare per le mani
- **l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani**
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. **le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità** a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. **data la situazione di emergenza**, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, **potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria**
 - c. **è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente** secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a **distanza interpersonale minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative **è comunque necessario l'uso delle mascherine**, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. **E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica**, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- **l'accesso agli spazi comuni**, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è **contingentato**, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, **di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano**. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla **sanificazione degli spogliatoi** per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - a. **utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali** (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una **rimodulazione degli spazi di lavoro**, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, **il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.**

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9) GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

- **non sono consentite le riunioni in presenza.** Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working
- **Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione** professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà **procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria** e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, **il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

ATTENZIONE

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

ALLEGATO 13 – Protocollo per i cantieri

1) INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- **il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.** Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate dalla nota 1 al precedente allegato 6 saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- **l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere** (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- **l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa**, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, **della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;**
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
 - h. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;*
 - i. previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.*

2) MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni **devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite**, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

- Se possibile, **gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi**: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- **Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati**, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3) PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; **ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio**. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- **Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;**
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- **nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute** nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- **La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto**, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- **Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici** in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- **è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni** igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- **data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));
- **qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione** (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; **il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;**
- **il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;**
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6) GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- **L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato**, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli **spogliatoi**, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; **nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, **provvede al riguardo** ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche **attraverso una turnazione dei lavoratori** compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, **le imprese potranno**, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, **disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti**, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, **lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti** e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
- Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- I. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- II. l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- III. caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- IV. laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- V. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

ALLEGATO 14 – Protocollo per logistica e trasporti

Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

1) SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

- Se possibile, **gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro.** Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, **salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei**

luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, **le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.**
- Qualora sia necessario lavorare a **distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative**, in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, **è comunque necessario l'uso delle mascherine.**
- **Assicurare**, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, **un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti** e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

Indicazioni per le riaperture nei vari settori produttivi al fine del contenimento del virus SARS-CoV-2

INDICE PROTOCOLLI SPECIFICI EMILIA-ROMAGNA

- 53 - protocollo regionale COMMERCIO**
- 54 - protocollo regionale RISTORAZIONE**
- 55 - protocollo regionale STRUTTURE-RICETTIVE-ALBERGHIERE**
- 56 - protocollo regionale BENESSERE**
- 58 - protocollo nazionale MANUTENZIONE DEL VERDE (DPCM 17/05/2020)**
- 65 - protocollo regionale PISCINE**
- 66 - protocollo regionale PALESTRE**
- 67 - linee guida regione su formazione professionale all.5**
- 68 - protocollo regionale CORSISTICA**

- 59 - COVID-19- Checklist – esercizi commerciali**
- 60 - COVID-19- Checklist – locali somministrazione**
- 61 - COVID-19- Checklist – settore benessere**
- 62 - COVID-19- Checklist – strutture recettive**
- 63 - COVID-19- Checklist – manutenzione verde**
- 69 - COVID-19- Checklist – piscine**
- 70 - COVID-19- Checklist – palestre**
- 71 - COVID-19- Checklist – formazione professionale e corsistica**

L'applicazione delle misure necessarie alla ripresa lavorativa SONO IMPRESCINDIBILI dai protocolli di sicurezza per gli ambienti di lavoro precedentemente emanati.

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Grazie alla presenza, ben prima dell'esplosione dell'emergenza sanitaria attuale, del regolamento di igiene alimenti recante le procedure specifiche di gestione e comportamento (HACCP), il settore della ristorazione è già in parte a conoscenza degli obblighi e delle corrette procedure di igiene da rispettare. La rimodulazione dovrà trattare:

Servizio

1. DISPOSIZIONE LAYOUT LOCALI

- distanziamento dei tavoli in modo tale da garantire tra le sedute una distanza di minimo 1 metro, con le relative eccezioni per chi non sia soggetto a tale distanziamento (parenti, congiunti)
- ove possibile preferire la disposizione dei tavoli all'aperto;
- si sconsigliano tavoli promiscui e la seduta di tipologia a "panca". In tali casi è opportuno mantenere un distanziamento più cautelativo e dovranno essere altresì adottate idonee misure di separazione (quali barriere di protezione in plexiglas) e di segnalamento dei corretti posizionamenti delle singole sedute

2. ORGANIZZAZIONE INTERNA

- Le entrate sono sempre contingentate, in base alla quantità di persone delineata dall'azienda che preveda la possibilità di mantenere le distanze necessarie;
- turnazione del servizio e prenotazione digitale/telefonica, al fine di evitare assembramenti all'esterno dei locali, scaglionando gli accessi;
- predisporre ove possibile una porta d'ingresso ed una di uscita;
- affissione di cartellonistica sui comportamenti da seguire, sia di igiene sia di organizzazione interna del locale, prevedendo anche la lingua inglese per i turisti;
- eliminazione servizi buffet, alimenti sfusi da banco e simili. È consentito, fatto salvo il rispetto della distanza interpersonale tra le persone in fila, un servizio di selezione su alimenti esposti che vengono distribuiti dal personale di sala;
- divieto del servizio fai da te nei bar per prelevare paste e simili dalle vetrine;
- È ammesso l'approvvigionamento self-service da bacheche frigo esclusivamente da parte di clienti che indossano guanti monouso forniti dal gestore. In caso si consenta questa procedura le confezioni integre presenti nel frigobar vanno disinfettate quotidianamente e il frigorifero va pulito internamente ed esternamente.
- i servizi al banco devono essere rivisti per garantire il distanziamento di 1 metro, senza affollamento, pulendo il banco tra un cliente e l'altro;
- sono comunque da preferire le consumazioni al tavolo, take-away o domicilio;
- menù non cartacei, ma su lavagna o disponibili su siti o app, stampati su fogli monouso plastificati su cui si possa effettuare igienizzazione dopo ogni uso;
- i clienti indosseranno la mascherina per qualsiasi attività diversa dalla consumazione del pasto al tavolo (pagamenti, utilizzo servizi igienici ecc...);
- privilegiare i pagamenti elettronici contactless se possibile al tavolo;
- possibilità di barriere fisiche separatorie ove necessarie o segnalazione a terra di distanziamento per le attività di cassa. In alternativa se questo non è necessario sarà obbligatoria la mascherina per cliente ed operatore

- Il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso).

3. PULIZIA E DISINFEZIONE ALMENO 2 VLT/GG

- disporre in più punti del locale prodotti igienizzanti sia per il personale che per i clienti;
- i servizi igienici andranno puliti e disinfettati frequentemente anche in base all'afflusso di clienti e prestare particolare riguardo alle maniglie ed ai dispositivi POS;
- al termine di ogni servizio, al cambio cliente, dovranno essere previste le normali misure di pulizia, igienizzazione e cambio biancheria da tavolo;
- evitare il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili. In alternativa questi alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente;
- Nel caso della ristorazione, la biancheria da sala e da cucina, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 60-90 °C con comuni detersivi. La biancheria deve essere maneggiata con guanti.

4. AERAZIONE DEI LOCALI

Ove possibile deve essere privilegiata la ventilazione naturale ed il ricambio di aria regolare (esempio, ogni ora per almeno 10 minuti) in base all'ampiezza del locale. Se presenti fancoil, ventilconvettori, split, effettuare una pulizia almeno settimanale e comunque regolare, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.

Lavoratori

1. INFORMAZIONE SPECIFICA

- impartire, oltre all'informazione già effettuata in merito al virus SARS-CoV-2, un'informazione mirata anche avvalendosi delle figure del servizio di prevenzione e protezione, approfondendo le tematiche inerenti:
 - igiene personale e delle mani;
 - igiene dei locali;
 - dispositivi da utilizzare, come indossarli, toglierli e dove buttarli:
 - a) PERSONALE DI CUCINA/PREPARAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**
Sempre obbligatoria la mascherina chirurgica durante tutto il turno e guanti in nitrile ove possibile.
 - b) PERSONALE SERVIZIO TAVOLI**
Sempre obbligatoria la mascherina chirurgica durante tutto il turno e guanti in nitrile ove possibile. I guanti sono sempre obbligatori durante le opere di pulizia ed igienizzazione tavoli.
 - c) AMMINISTRATIVI/ADETTI CASSA**
Ove possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro, se la non è possibile sono contestualmente installabili barriere fisiche di separazione ed è obbligatorio l'uso di mascherine.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nell'area di lavoro o nelle immediate vicinanze. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

Asporto e consegna a domicilio

Per evitare assembramenti di clienti all'ingresso e all'interno del locale devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tra cui il contingentamento del numero di persone che possono accedere per l'ordinazione e il ritiro. Al tal fine dovranno essere affissi appositi cartelli, nonché forme di segnalamento a terra... etc.. oppure ci si potrà dotare di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio.

I cibi da asporto devono essere consegnati in contenitori idonei monouso accuratamente chiusi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. Alla consegna del prodotto personale dell'esercizio e clienti sono tenuti ad indossare mascherina e guanti monouso.

Per le consegne a domicilio, su ordinazione telefonica oppure on line, gli addetti sono tenuti ad indossare mascherina protettiva e guanti monouso e all'atto della consegna devono rispettare la distanza di almeno un metro dal cliente. Favoriti i sistemi di pagamento elettronici all'atto dell'ordinazione. Se invece il pagamento viene effettuato in contanti o tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS dopo ogni operazione.

In presenza di una persona con COVID19 confermato, occorre effettuare una pulizia e disinfezione straordinaria degli ambienti, ma non è necessario interrompere l'attività (chiusura del locale).

Esercizi commerciali

Alla base della ripresa del settore della vendita al dettaglio in negozi, mercati e fiere, rimangono le buone prassi ampiamente trattate dall'inizio dell'emergenza sanitaria. La rimodulazione dovrà trattare:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Servizio

1. INGRESSO NEL NEGOZIO

- Le entrate sono sempre contingentate, in base alla quantità di persone delineata dall'azienda che preveda la possibilità di mantenere le distanze necessarie (fino a 40 MQ 1 persona e due operatori massimo);
- affissione di cartellonistica sui comportamenti da seguire, sia di igiene sia di organizzazione interna del locale, prevedendo anche la lingua inglese per i turisti;
- turnazione del servizio e prenotazione digitale/telefonica o installazione di sistema eliminacode, al fine di evitare assembramenti all'esterno dei locali, scaglionando gli accessi;
- predisporre ove possibile una porta d'ingresso ed una di uscita;

2. AMBIENTE

- Pulizia degli locali comuni e degli spazi riservati ai dipendenti almeno 2 vlt/gg;
- privilegiare i pagamenti elettronici contactless;
- disporre in più punti del locale prodotti igienizzanti sia per il personale che per i clienti;
- possibilità di barriere fisiche separatorie ove necessarie o segnalazione a terra di distanziamento;
- i negozi di abbigliamento dovranno essere forniti di guanti monouso per i clienti per toccare gli articoli, pulire e disinfettare ogni giorno le cabine di prova

Lavoratori

1. INFORMAZIONE SPECIFICA

- impartire, oltre all'informazione già effettuata in merito al virus SARS-CoV-2, un'informazione mirata anche avvalendosi delle figure del servizio di prevenzione e protezione, approfondendo le tematiche inerenti:
 - igiene personale e delle mani;
 - igiene dei locali;
 - dispositivi da utilizzare, come indossarli, toglierli e dove buttarli:

a) PERSONALE (e CLIENTELA)

Sempre obbligatoria la mascherina chirurgica ove non è possibile mantenere il distanziamento sociale

Mercati, fiere e simili

I Comuni che ospitano le attività dovranno regolamentarne la gestione, in accordo con i titolari dei posteggi, per assicurare:

- il distanziamento ed evitare gli assembramenti anche con corsie a senso unico, l'impiego di segnaletica orizzontale o in prossimità dei banchetti fino all'ampliamento dell'area del mercato con un maggiore distanziamento dei posteggi;
- la pulizia quotidiana obbligatoria effettuata da parte dei titolari;
- la disposizione di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico,
- l'uso dei dispositivi di protezione personale.

In caso di vendita di abbigliamento vanno previsti guanti monouso per la clientela e per i capi usati è obbligatoria l'igienizzazione.

Queste stesse condizioni ed indicazioni sono obbligatoriamente applicate anche nei casi di banchi singoli non inseriti in fiere o mercati e per il commercio itinerante su mezzi motorizzati.

Strutture recettive turistiche

La riattivazione del servizio proposto dalle strutture alberghiere, di campeggio, residence, agriturismi e simili è fondamentale per la ripresa dei comparti produttivi di settore, ma è caratterizzata anche da una particolare criticità di gestione dovuta dalla presenza di molte persone in contemporanea, che deve essere effettuata rispettando alla lettera le disposizioni. La rimodulazione dovrà trattare:

1. INGRESSO IN STRUTTURA

- affissione di cartellonistica e distribuzione di informative inerenti i comportamenti da seguire dalle raccomandazioni sul mantenimento della distanza sociale e sul lavaggio frequente della mani, agli obblighi di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o se si è stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti all'arrivo, alla consapevolezza e l'accettazione di non poter restare nella struttura in caso di sintomi di influenza, insorgenza di febbre..., che vanno dichiarati tempestivamente, così come se si sta soggiornando con una persona che presenta sintomi di contagio;
- Distanziamento garantito sempre ove ci sia interazione personale, dal check-in/out, prevedendo se possibile prenotazioni, pagamenti online, invio telematico delle informazioni necessarie per le registrazioni prima dell'arrivo;
- Installazione eventuale di barriere fisiche alla reception o in tutti i punti in cui vi è un operatore e non è possibile mantenere la distanza;
- In tutti i casi in cui il distanziamento non è possibile né tantomeno le protezioni con barriere fisiche, munirsi dei dispositivi protettivi quali mascherine e guanti.

2. AMBIENTE

- anche l'uso degli ascensori deve essere contingentato al fine di garantire la distanza, con le eventuali deroghe per i familiari o chi condivide la camera;
- Il mantenimento della distanza così importante che deve caratterizzare tutto il soggiorno, finanche alla possibilità di richiedere da parte degli ospiti che non venga eseguito l'accesso degli addetti alla pulizia giornaliera nella camera;
- sono vietati i buffet, le degustazioni, gli intrattenimenti in forma danzante, gli eventi musicali se non di ascolto con postazioni sedute e distanziate;
- Per le aree e l'animazione bambini la struttura deve riferirsi al protocollo per i centri estivi regionale;
- possono essere effettuati gli sport individuali praticati sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, mentre per gli sport a coppie o in squadre valgono le indicazioni fornite dal ministero dello Sport e dalle federazioni per la pratica sportiva. Per quanto riguarda le piscine e aree benessere bisogna far riferimento alle norme di sicurezza che saranno indicate per la riapertura di queste attività, altrimenti occorrerà inibirne l'accesso e l'utilizzo

3. PULIZIA E DISINFEZIONE

- Mettere a disposizione nelle aree comuni soluzioni igienizzanti per mani con contenuto minimo di alcol del 60%
- Il personale addetto alle pulizie dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione di tutte le superfici prestando particolare attenzione a quelle di maggior contatto come tavoli, comodini, sedie, maniglie, ripiani di vario genere ecc...
- Mascherine, guanti monouso e disinfettante per superfici dovrebbero essere disponibili, anche a pagamento, degli ospiti che ne facciano richiesta (vedasi chi richiede di non avere la pulizia della camera)

Lavoratori

Tutti i dipendenti dovranno essere formati sul corretto comportamento per il mantenimento delle prassi di igiene personale ed ambientale, ivi compresa l'assistenza ai clienti ed il controllo del corretto comportamento. In tutte le situazioni o attività in cui il distanziamento sociale non sia possibile dovranno essere previsti metodi di protezione ossia mascherine e guanti. Inoltre, nel caso in cui la struttura garantisca anche il servizio ristorante, la stessa dovrà attenersi alle specifiche proprie degli esercizi per alimenti e bevande.

Sale riunioni, conferenze e meeting

Per quanto riguarda conferenze, meeting e riunioni, occorrerà attenersi alla specifica disciplina in materia di misure anti-COVID che sarà emanata per il riavvio di tali tipologie di attività e agli eventuali contingentamenti o indici di affollamento in base alla capienza della sala eventualmente disposti per evitare assembramenti e minimizzare il rischio di contagio, oltre alle opportune misure per assicurare il distanziamento ed evitare assembramenti.

All'interno delle aree destinate a riunioni, conferenze e meeting, come negli altri ambienti comuni:

- è sempre obbligatorio rispettare la distanza interpersonale (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita dalle specifiche disposizioni);
- la distanza interpersonale dovrà essere rispettata anche durante l'accesso e il deflusso.
- da valutare la possibilità di accessi differenziati per entrata ed uscita e l'opportunità di ingressi contingentati e/o scaglionati in relazione al numero di partecipanti;
- per agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segna percorso, etc.);
- si promuove la registrazione online dei partecipanti, per evitare assembramenti o il formarsi di code in fase di registrazione;
- ad ogni partecipante sarà assegnato un posto fisso numerato, da utilizzare per tutta la durata dell'evento; occorre evitare l'uso di appendiabiti comuni;
- il servizio guardaroba viene fornito solo se è possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copri abito monouso e buste portaombrelli monouso);
- anche se è probabile che il personale e gli ospiti abbiano già familiarità con le misure di prevenzione igienico sanitaria, è opportuno rammentarne i contenuti, affiggendo l'apposito cartello all'interno delle sale;
- occorre mettere a disposizione del personale e degli ospiti gel alcolico con concentrazione di alcol tra 60- 85% per l'igiene delle mani;
- il podio sarà posizionato una distanza di almeno due metri da qualsiasi altra persona sul palco e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza mascherina;
- i moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di un metro tra uno e l'altro, per poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina;
- si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi ... e dove questo non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro;
- gli ambienti dovranno essere arieggiati durante gli intervalli tra le sessioni di lavoro e igienizzati dopo ogni evento.

Trattamento sospetto COVID-19 interno alla struttura

Ospite sospetto positivo

Dopo la comunicazione alla direzione da parte del diretto interessato (da rendere telefonicamente o telematicamente) i responsabili della struttura devono informare tempestivamente l'autorità sanitaria o in caso di criticità respiratorie il 118 e collaborare con le autorità alla ricostruzione dei contatti stretti.

In attesa del parere sanitario dovranno:

- fare indossare al cliente una mascherina chirurgica,
- ridurre al minimo i contatti con le altre persone,
- indirizzarlo alla propria stanza o a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale,
- prevedere il servizio di consegna pasti o bevande davanti alla porta di ingresso della stanza o unità abitativa e il trattamento dei rifiuti tra i materiali infetti.

In caso di eventuali necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nella stanza o unità abitativa, queste dovranno essere svolte da persone in buona salute, che utilizzino gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che dovranno lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con la persona.

Presso le reception dovrebbero essere disponibili:

- un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta, composta da mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale; guanti (usa e getta);
- grembiule protettivo (usa e getta);
- tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza;
- disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
- sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico;
- eventuale biancheria utilizzata che dovrà essere sottoposta a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° C e detergente oppure con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Dipendente/collaboratore sospetto positivo

Se la persona che presenta i sintomi è invece un dipendente o un collaboratore, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente l'attività lavorativa comunicandolo alla direzione aziendale che provvede tempestivamente ad informare il medico competente.

Il dipendente/collaboratore:

- è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio medico di medicina generale;
- qualora sia domiciliato presso la struttura ricettiva, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure indicate in riferimento agli ospiti. È consigliabile pertanto che i dipendenti domiciliati presso la struttura ricettiva siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro;
- qualora comunichi da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.

Settore benessere

Il livello di rischio del settore riguardante le cure per il benessere della persona è essenzialmente alto, essendo caratterizzato dalla stretta vicinanza tra operatori e clienti per cui il distanziamento sociale non può essere garantito e dall'effettuazione di svariate attività che possono creare aerosol.

Le misure debbono essere applicate specificatamente ad ogni singola realtà, basandosi su alcuni criteri di guida a cui fare riferimento.

Parrucchieri e barbieri

1. ORGANIZZAZIONE GENERALE

- Riprogrammazione delle attività con attenzione nei tempi occorrenti per l'esplicazione dei trattamenti;
- Libere soluzioni alternative (es. barriere fisiche) al fine di garantire il distanziamento tra operatori e clienti come nei momenti di attesa tecnica di posa colore o durante l'attività di lavaggio. Anche durante il servizio di cassa sarà necessaria la mascherina;
- Prevedere almeno 1 metro di distanziamento tra le postazioni o alternare le sedute;
- Contingentare le entrate e stabilire il numero massimo di persone presenti in contemporanea;
- Delimitare gli spazi di lavoro, anche attraverso segnaletica orizzontale a terra per identificare meglio le distanze da mantenere;
- posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone;
- Garantire l'aerazione naturale dei locali;
- Eliminare tutti gli oggetti che possono essere ricettacolo ed uso promiscuo nel locale (riviste)
- disinfettare dopo ogni trattamento/ servizio l'area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.)
- disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.).
- pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura.

2. PRENOTAZIONE e ACCESSO AI LOCALI

- Il cliente non può recarsi all'appuntamento se malato o con sintomatologia (febbre >37.5°C);
- La prenotazione è obbligatoria tramite mezzo telematico. Le prenotazioni devono garantire di evitare la sovrapposizione dei clienti;
- L'azienda fornisce anticipatamente durante la prenotazione le indicazioni riguardo le misure igieniche necessarie per l'ingresso in salone come indossare la mascherina ed effettuare l'igiene delle mani all'entrata;
- Affissione di cartellonistica informativa;
- È concesso un solo accompagnatore in caso di necessità (minori, disabili) che va comunque comunicato durante la prenotazione telefonica o digitale;
- Fornire un sacchetto monouso in cui far depositare i propri averi da restituire a fine servizio;
- Limitare la permanenza nel locale allo stretto necessario;
- Si prediligano pagamenti elettronici.

3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- è necessario che sia gli operatori che il cliente indossino sempre la mascherina, tranne nei momenti in questo non è possibile per la specifica attività (es. cura della barba)
- gli operatori dovranno indossare sempre i guanti, almeno un paio nuovo per ogni cliente;
- ove possibile utilizzare strumentario e annessi monouso, come mantelle, grembiuli, asciugamani. Se ciò non fosse percorribile, ogni oggetto utilizzato va disinfettato e per le gli asciugamani e simili devono essere messi in un contenitore chiuso impermeabile e lavati ad almeno 60°C per 30'; Similmente deve essere fatto per le divise in stoffa;
- distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (es. tempo di posa del colore)
- laddove non fosse garantita la distanza e vi è un possibile contatto con spruzzi di acqua e goccioline (lavaggio) l'addetto indosserà anche una protezione oculare (visiera/occhiali)

Centri estetici

La gestione dell'ambiente e delle attività del settore benessere riguardante le cure estetiche ha già al suo interno misure precedenti in materia di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quale le strutture devono già attenersi scrupolosamente. La linea generale può essere quella precedentemente indicata per i parrucchieri, quindi si consiglia di controllare anche la parte precedente.

- a) Chiudere la cabina durante l'effettuazione di qualsiasi trattamento;
- b) Le operazioni per la cura del viso sono quelle a maggior rischio, soprattutto se è necessario l'impiego del vapore (pulizia del viso) e si devono prevedere se possibile operazioni alternative
- c) I locali devono essere puliti, disinfettati ed arieggiati tra un cliente e l'altro, tenendo conto anche delle tempistiche necessarie per queste operazioni durante la riprogrammazione del lavoro. La pulizia con prodotti neutri deve essere seguita da una disinfezione di tutte le superfici di maggiore contatto con cloro o soluzioni idroalcoliche
- d) Applicare pellicole di plastica sulle attrezzature e su tutte le attrezzature che devono poi essere rimosse con guanti così come i lenzuolini e tutto quello utilizzato dopo il trattamento;
- e) È vietato ove presente l'uso di sauna, bagno turco, idromassaggio e simili;
- f) La mascherina chirurgica è obbligatoria durante tutto il turno, così come i guanti che vanno cambiati tra cliente e cliente;
- g) Se la cura del viso non può essere momentaneamente sospesa (come similmente le attività di dermopigmentazione e simili), data la vicinanza, l'operatore dovrà utilizzare una mascherina a più alto potere filtrante come FFP2-3 senza valvola, ciò a causa della possibile generazione di aerosol. Analogamente sarà necessario l'uso di una visiera/occhiali protettivi. Tali DPI dovranno essere classificati di III categoria, garantendo un'adeguata informazione e formazione sul loro utilizzo ed alle modalità di disinfezione dopo il loro utilizzo (visiere/occhiali). In particolare per la disinfezione e dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti disinfettanti (alcol poiché il cloro potrebbe aggredire la plastica di cui sono composti);
- h) impartire, oltre all'informazione già effettuata in merito al virus SARS-CoV-2, un'informazione mirata anche avvalendosi delle figure del servizio di prevenzione e protezione, approfondendo le tematiche inerenti:
 - igiene personale e delle mani;
 - igiene dei locali;
 - dispositivi da utilizzare, come indossarli, toglierli e dove buttarli

- i) La pulizia dei bagni e degli spogliatori del personale dovrà essere accurata ed almeno giornaliera. Nei locali se dotati di finestre queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura.
- j) Nel caso di telini ed asciugamani non monouso devono essere messi in un contenitore chiuso impermeabile e lavati ad almeno 60°C per 30'. Similmente deve essere fatto per le divise in stoffa;
- k) di disinfettare dopo ogni trattamento/servizio gli strumenti utilizzati o se prevista effettuare la consueta procedura di pulizia/disinfezione/sterilizzazione delle attrezzature non monouso;
- l) se possibile utilizzare soprascarpe o destinare un paio di calzature adeguatamente pulite precedentemente al solo uso lavorativo, da lasciare nel locale ed indossare all'inizio dell'attività.

Approfondimento: pulizia, disinfezione, sanificazione e sterilizzazione

PULIZIA (O DETERSIONE): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detersivi o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

DISINFEZIONE: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata:

- dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia),
- dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori),
- da temperatura, pH e umidità,
- la concentrazione ed il tempo di contatto con il prodotto germicida,
- il livello di contaminazione

Per quanto riguarda principi attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare riferimento alle indicazioni ISS e del Mds.

SANIFICAZIONE: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore).

STERILIZZAZIONE: corrisponde all'opera di distruzione, condotta con processi chimici o fisici, di ogni forma di vita in un substrato oppure in un certo ambiente.

Interventi in base alla tipologia di locale

Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione

Esempi: negozi, alberghi, mense collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali ecc...

Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore. **Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.**

1. Per prima cosa occorre rimuovere, ove possibile, gli oggetti presenti sugli arredi e confinarli in un ambiente dedicato alla sanificazione manuale. Assicurarsi inoltre che le apparecchiature siano distaccate dalla corrente elettrica prima di procedere con le attività previste. Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione vanno eseguite spostandosi dalle aree meno inquinate verso quelle più inquinate e devono procedere dall'alto al basso per concludersi con il pavimento. Nell'effettuare le operazioni di disinfezione gli addetti devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o schizzi di acqua.

2. Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici -0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Locali con stazionamento breve o saltuario e/o bassa frequentazione

Esempi: corridoi, hall, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni.

Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.

Riepilogo delle operazioni utili e soggetti abilitati allo svolgimento			
Quando	Operazioni	Soggetti	Modalità
Riapertura dopo il lockdown	1. Pulizia approfondita di superfici, oggetti ed ambienti	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti
	2. Disinfezione approfondita di superfici, oggetti ed ambienti	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
In ordinarietà	1. Pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti
	2. Disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
Presenza di un soggetto risultato positivo al virus	1. Pulizia approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con detergenti
	2. Disinfezione approfondita dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni maggiormente esposte al contatto con le persone	In autonomia oppure mediante Imprese di Servizi	Con prodotti ad azione virucida (PMC/Prodotti Biocidi/prodotti in libera vendita)
	3. Sanificazione previa valutazione e quantificazione del rischio	Imprese di Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione	Con PMC/Prodotti Biocidi ed attrezzature dedicate

Elementi interpretativi del Ministero della Salute in merito al D.L. 17/03/2020 n.18 artt. 15 - 16 riguardo DPI e DM

Nel presente contesto emergenziale, viene chiarito come la procedura ordinaria di approvazione delle mascherine chirurgiche in quanto dispositivi medici (DM), non sia soggette ad autorizzazione ministeriale né a valutazione di conformità (eccetto per quelle sterili).

Il fabbricante deve:

- **Garantire la conformità tecnica del DM (sicurezza ed efficacia) e la dichiarazione di conformità CE sotto sua esclusiva responsabilità;**
- **Effettuare notifica del DM alla banca dati del Mds prima di immettere il dispositivo medico sul mercato.**

Art.15 D.L. 17/03/2020 n.18

“È consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni”

- **DM: invio a ISS** autocertificazione, sotto propria responsabilità, attestante caratteristiche tecniche e dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza. Inoltre, trasmettono tutti gli elementi utili alla validazione di ciò.
- **DPI: invio a INAIL** autocertificazione, sotto propria responsabilità, attestante caratteristiche tecniche e dichiarazione del rispetto dei requisiti di sicurezza. Inoltre, trasmettono tutti gli elementi utili alla validazione di ciò.

L'ISS e l'INAIL, in 3 giorni dalla ricezione, si pronunciano in merito alla rispondenza alla normativa.

Art.16 D.L. 17/03/2020 n.18

I lavoratori interessati dall'accordo di regolamentazione per le misure di contenimento del contagio, siglato tra Governo e parti sociali, che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro” possono far uso di mascherine facciali allo scopo precauzionale contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute.

Sono autorizzati inoltre all'impiego di mascherine prive di marchio CE prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, solo fino al termine dello stato dichiarato di emergenza.

Sono altresì autorizzati **all'uso precauzionale di mascherine che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.**

Quanto di cui sopra, È VIETATO agli operatori sanitari ed a tutte le altre categorie di lavoratori per le quali è già prescritto l'uso di DPI specifici per la loro salute e sicurezza.

Indicazioni per il controllo e la prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV-2 "Coronavirus"

La infezione COVID-19 si trasmette nella maggior parte dei casi attraverso **contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione a goccioline ("droplets") emesse con la tosse o gli starnuti**. Si può anche trasmettere per **contatto diretto o indiretto con le secrezioni**, ad esempio attraverso le mani contaminate (non ancora lavate) che toccano bocca, naso o occhi. La **trasmissione per via aerea (cioè a distanza superiore ad un metro), non è considerata la via principale di trasmissione** e le misure in questo senso sono a scopo cautelativo.

Meccanismo di trasmissione	Come avviene la trasmissione	Altri patogeni con uguale via trasmissione
<p>1. Contatto diretto</p>  <p>Direct</p> <p>2. Contatto indiretto</p>  <p>Indirect</p>	<p>1. Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (stretta di mano, attività sanitarie con contatto diretto)</p> <p>2. Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, superfici, oggetti...)</p>	Virus respiratori influenzali, varicella.
<p>3. Goccioline di liquidi organici come saliva (droplets)</p>  <p>< 1 metro Droplet</p>	<p>3. Trasmissione attraverso goccioline grandi ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure sanitarie particolari come la broncoscopia. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (< 1 metro)* e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria.</p>	Virus respiratori, quali influenza, parainfluenza, rinovirus che sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani
<p>4. Via aerea</p>  <p>> 1 metro AIRBORNE</p>	<p>4. Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplets più grandi, oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza</p>	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo.

*La distanza di 1 metro è quella considerata come area di sicurezza per le malattie infettive a trasmissione respiratoria.

Si consiglia comunque di prestare particolare attenzione alla provenienza o transito nelle aree precedentemente indicate come ad alto rischio, poiché presentano il numero di casi preponderante nel territorio nazionale, ossia: Regione Lombardia e province di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Numeri Utili

NUMERO VERDE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA		800 033 033
Numero Verde AUSL Sanità Pubblica	PIACENZA	0523 317979
	PARMA	0521 396436
	REGGIO EMILIA	0522 339000
	MODENA	059 3963663
	BOLOGNA	051 6224165
	IMOLA	0542 604959
	FERRARA	800 550 355
	RAVENNA	0544 286671
	FORLÌ	0543 733585
	CESENA	0547 352079
	RIMINI	0541 707290

Per i residenti o lavoratori di altre regioni, si raccomanda **di far riferimento al sito della regione di competenza in cui si trovano**, dove potranno reperire facilmente i contatti necessari.

Accordo Regione Emilia-Romagna per uso cassa integrazione

Si vuole sottolineare l'attivazione da parte della Regione E-R dell'accordo per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art.17 del D.L. n.9/2020, ai fini di ridurre gli effetti negativi per lavoratori e datori di lavoro conseguenti alle ordinanze emanate dal ministero della salute in merito ai provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Maggiori informazioni presso i consulenti del lavoro e consultando il sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.

<http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020>

Circolare buone prassi di comportamento per la prevenzione delle malattie infettive

Facendo seguito alle circolari ministeriali n.1997 del 22/01/2020 e n.2302 del 27/02/2020, si riporta un breve riassunto di quanto indicato come misure di prevenzione e protezione per il controllo delle infezioni trasmesse per via aerea, droplets (goccioline sospese in aria) e contatto negli ambienti non sanitari.

	Pulizia delle superfici	Igiene personale
AMBIENTI NON SANITARI	<p>Si raccomanda la pulizia e disinfezione degli ambienti e di tutte le superfici di contatto a rischio come bagni, spogliatoi, mense ed in generale i luoghi in cui è possibile l'assembramento di personale.</p> <p>Successivamente alla pulizia con detergenti comuni, al fine di garantire un buon grado di disinfezione, devono essere impiegati prodotti a base di cloro 1% (candeggina). Per le superfici che non possono entrare in contatto con il cloro, causa danneggiamento, devono essere impiegati prodotti a base di alcool minimo 70%.</p> <p>Assicurare la ventilazione dei locali durante l'utilizzo dei prodotti da pulizia e disinfezione ed impiegare DPI quali mascherina FFP2, guanti monouso ed indumenti a perdere.</p> <p>Si raccomanda un'attenta pulizia delle superfici a maggior rischio di contatto come, porte, maniglie, finestre e muri.</p> <p>Lavare gli indumenti frequentemente, in lavatrice ad alta temperatura (se possibile) o con un disinfettante specifico.</p>	<p>L'igiene delle mani ed in generale le buone prassi di igiene personale sono il primo metodo di prevenzione dalle infezioni trasmissibili tramite via aerea, droplets (goccioline) e contatto con oggetti/superfici potenzialmente contaminate.</p> <p>Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone se disponibili, ricordandosi di massaggiare la soluzione acqua/sapone per almeno 1 minuto, avendo cura di togliere monili e di pulire con attenzione particolare le unghie.</p> <p>Se ciò non è possibile, dotarsi di dispenser erogatori di soluzione alcoolica e procedere con il frizionamento alcoolico di disinfezione.</p> <p>È strettamente indicato di non stare nelle vicinanze di soggetti affetti da infezioni del sistema respiratorio acute.</p> <p>Utilizzare fazzoletti monouso da gettare dopo l'utilizzo.</p> <p>Non starnutire o tossire nelle mani, ma nell'incavo del braccio (gomito).</p> <p>Cercare di mantenersi ad una certa distanza (minimo 1 metro) dai propri interlocutori, soprattutto se tossisco/starnutiscono o se hanno febbre.</p>

Laboratorio regionale Emilia-Romagna per diagnosi molecolare SARS-CoV-2

EMILIA- ROMAGNA	Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze Microbiologiche (CRREM) UOC di Microbiologia, Policlinico di S. Orsola	Via Massarenti, 9 Bologna	dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico al numero 051 2144316 sabato, domenica e festivi previo accordo telefonico numero 334 6598473	Prof.ssa Maria Carla Re Tel 051 214 4510 Cell 349 6129380
	Dipartimento di Medicina e Chirurgia Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica Università di Parma	via Volturmo, 39 43125 Parma	dal lunedì al venerdì previo accordo telefonico al numero cellulare di riferimento 334 3190422	Prof.ssa Paola Affanni Cell. 346 6080287 Prof.ssa Maria Eugenia Colucci Cell. 349 7786719

Inoltre, occorre tassativamente:

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e se si è viaggiato di recente in uno degli stati segnalati a rischio dall'ordinanza del MdS 09 luglio 2020 o se si è stati in stretto contatto con una persona ritornata da suddetti paesi e affetta da malattia respiratoria o se si è stati a contatto con chiunque proveniente da zone a rischio che presenti affezioni respiratorie;
- se si presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e se si è viaggiato di recente in uno degli stati segnalati a rischio dall'ordinanza del MdS 09 luglio 2020 o se si è stato in stretto contatto con una persona ritornata da suddetti paesi e affetta da malattia respiratoria o con chiunque proveniente da zone a rischio

DEVE ESSERE SEGNALATO AL NUMERO VERDE 1500, DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

- Rimangono comunque attivi i numeri d'emergenza quali **112 – 118** in caso di segnalazioni, casi sospetti o urgenza.

Esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stati recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

! Consultate il sito del governo – Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**


🕒 Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

🕒 Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Come indossare i DPI

I DPI devono essere indossati nel seguente ordine: 1. Camice 2. Maschera o facciale filtrante 3. Occhiali protettivi o schermo 4. Igiene mani 5. Guanti.	I DPI devono essere rimossi nel seguente ordine: 1. Guanti 2. Camice 3. Igiene mani 3. Occhiali protettivi o schermo 4. Maschera o facciale filtrante 5. Igiene mani
---	---

La mascherina, il facciale o gli occhiali protettivi devono essere usati per proteggere le mucose degli occhi, naso e bocca. Le mascherine sono inoltre indicate per contenere le goccioline provenienti dal cavo orofaringeo di chi le indossa e dovrebbero essere portate da chi ha già sintomi influenzali per evitarne la propagazione.

La mascherina chirurgica deve essere indossata nel modo seguente:

- coprire con la mascherina naso, bocca e mento;
- regolare la barretta sul naso per aumentare l'adesione al volto;
- assicurare la maschera con il laccio o gli elastici.

La mascherina chirurgica o il facciale filtrante devono essere rimossi manipolando solo i lacci (prima l'inferiore e poi il superiore) o gli elastici, evitando di toccare la parte anteriore.

- Devono essere eliminati, dopo l'uso, in sacchi appositi che devono essere chiusi e gettati subito dopo.
- Gli occhiali protettivi indossati in combinazione con la mascherina forniscono una barriera di protezione alle mucose degli occhi, del naso e della bocca dal contatto con patogeni trasmissibili.
- Devono essere indossati senza toccare lo schermo o le lenti.
- Gli occhiali di protezione devono essere indossati sopra gli occhiali da vista

I DPI riutilizzabili dopo l'uso devono essere detersi e disinfettati.

Per quanto riguarda i guanti, principalmente impiegati nelle operazioni di pulizia, devono essere tolti avendo cura di non toccarne la parte esterna e se possibile, prima di levarli passarli con una soluzione disinfettante (alcolica). Subito dopo deve essere comunque eseguita l'igiene delle mani.

Aggiornamento

Integrazione alla circolare buone prassi di comportamento per la prevenzione delle malattie infettive

Facendo seguito alle note informative inviate il 24 febbraio 2020, considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali OMS e ECDC, si forniscono le seguenti indicazioni che aggiornano e sostituiscono le precedenti.

Si rappresenta che una tempestiva conferma dei casi è necessaria per garantire la rapida ed efficace rintracciabilità dei contatti, per l'attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell'infezione e per la raccolta di informazioni.

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero

E

che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):

- ✓ essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19

oppure

- ✓ essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)*.

In presenza di soggiorno in zone con presunta trasmissione comunitaria si distinguono due scenari:

- ✓ una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria diffusa* soddisfa i criteri per l'esecuzione del test;
- ✓ una persona con infezione respiratoria acuta, che richieda o meno il ricovero in ospedale e che ritorni da aree con presunta trasmissione comunitaria locale* o a bassa intensità necessita di valutazione clinica caso per caso, basata sulla situazione epidemiologica nazionale. Per l'esecuzione del test tenere conto del "Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico" elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II).

* (<https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov>)

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Definizione di "contatto stretto"

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:

- ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- ✓ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- ✓ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza.